

LEGGE REGIONALE

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1977. (2^ Variazione)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977". (2^a Variazione)

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1977, approvato con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1977, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A).

Art. 2

Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1 della presente legge l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per lo esercizio finanziario 1977 risulta modificato :

ENTRATA

- L. 644.877.630.790= in termini di Competenza
- L. 1.000.639.010.893= in termini di Cassa

SPESA

- L. 660.277.630.790= in termini di Competenza
- L. 775.923.584.311= in termini di Cassa

Norme transitorie - Esercizio finanziario 1977

Art. 3

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza compresi nel titolo II - Investimenti - non impegnate entro il 30 giugno 1977 possono essere mantenute in Bilancio nel solo esercizio 1978.

Art. 4

Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976, si applicano le disposizioni della legge di contabilità dello Stato.

Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1976, possono essere utilizzati, conservando l'originaria destinazione, fino al 31 dicembre '77.

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1976 sono: effettuate sulla base della normativa di contabilità di Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi, per la quale sono applicati i seguenti criteri :

- 1) Spesa in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
- 2) Spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro :
le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul Bilancio per l'esercizio 1976 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità di Stato, e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1976, a norma del precedente

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

te comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non sono conformi alla disciplina di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 "Norme sulla contabilità regionale".

Art. 5.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, ed in conformità alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 30 novembre 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

5 DIC. 1977

p.c.c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

8798/00702

Liri, 4 gennaio 1978

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(MONTESANTINI)
